



Comunicazione della Commissione che chiarisce la legislazione applicabile alle condizioni d'importazione di canapa e di semi di canapa a norma dell'articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(C/2023/1365)

Scopo della comunicazione

Scopo della presente comunicazione è chiarire i requisiti attuali applicabili alle importazioni di canapa e semi di canapa nell'Unione a norma dell'articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e alla conseguente abrogazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il regolamento (UE) 2021/2115, adottato nell'ambito della riforma della PAC, stabilisce un nuovo quadro giuridico in un regolamento unico che copre il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che sostituisce il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e il regolamento (UE) n. 1307/2013. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 ha adeguato le condizioni di ammissibilità ai pagamenti diretti per le superfici coltivate a canapa precedentemente stabilite dall'articolo 32, paragrafo 6, e dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché le norme relative alle importazioni di canapa e di semi di canapa stabilite all'articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si basano sulle condizioni di ammissibilità ai pagamenti diretti, è necessario chiarire i requisiti attuali applicabili all'importazione di determinati prodotti della canapa a norma dell'articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Tenore massimo di THC della canapa e dei semi di canapa importati nell'Unione

(1) L'articolo 189, paragrafo 1, lettere a), e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede controlli sulle importazioni rispettivamente di canapa e di semi di canapa per garantire che offrano determinate garanzie per quanto riguarda il loro tenore di tetraidrocannabinolo (THC). Esso dispone quanto segue:

«I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
- b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013».

(2) Tali controlli devono garantire che la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfi le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina siano corredati della prova che il tenore di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (3) Conformemente all'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento n. 1307/2013 è stato abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'articolo 32, paragrafo 6, e l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati sostituiti dall'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un aumento dallo 0,2 % allo 0,3 % del tenore massimo di THC autorizzato per la canapa coltivata su superfici ammissibili ai pagamenti diretti.
- (5) Di conseguenza, il tenore massimo di THC autorizzato per le importazioni di canapa di cui al codice NC 5302 10 00 e di semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina è dello 0,3 % dal 1° gennaio 2023.
- (6) Le norme aggiornate relative ai requisiti supplementari, alla verifica delle varietà di canapa e alla determinazione quantitativa del tenore di THC di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115 ⁽⁵⁾ si applicano anche alle importazioni di canapa di cui al codice NC 5302 10 00 e di semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina a decorrere dal 1° gennaio 2023.

⁽⁵⁾ Cfr. articoli da 2 a 5 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).